



ALLEGATO B alla Dgr n. 696 del 13 maggio 2014

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

Disposizioni attuative dell’articolo 11 *“Luoghi storici del commercio”*

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, in seguito denominata *“legge regionale”*, disciplina l’istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento, nonché i criteri per l’individuazione dei luoghi storici del commercio da parte dei Comuni.

Articolo 2

Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge regionale è istituito l’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Per luoghi storici del commercio si intendono le attività commerciali con valore storico o artistico il cui esercizio costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica alle seguenti attività:
 - a) attività commerciali al dettaglio su area privata;
 - b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) mercati su aree pubbliche;
 - d) attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali;
 - e) farmacie;
 - f) alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della vigente normativa regionale.

Articolo 4

Censimento dei luoghi storici del commercio

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, i comuni provvedono ad apposito censimento individuando i luoghi storici del commercio che presentino i seguenti requisiti:
 - a) riconoscibilità di un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo; a tal fine il titolare dell'attività, il gestore ovvero il proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l'attività, nonché il referente del comune nel caso di mercato su aree pubbliche, debbono produrre idonea documentazione comprovante la sussistenza di uno o più dei suddetti valori, fermo restando il valore storico o artistico;
 - b) apertura al pubblico dell'attività da almeno 40 anni o, per il mercato su aree pubbliche, esercizio dell'attività mercatale da almeno 40 anni anche in una sede diversa dall'originaria; a tal fine sono calcolati eventuali cambiamenti della gestione, nonché i periodi di chiusura temporanea a condizione che siano rimaste inalterate la conservazione delle originali caratteristiche architettoniche, nonché la tipologia di attività e il settore merceologico;
 - c) ubicazione dell'attività all'interno del centro urbano come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*) della legge regionale e individuato dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
 - d) interazione tra il luogo storico del commercio e le politiche attive di rilancio dell'offerta locale, dalla quale emerga la capacità di espressione della funzione integrativa del luogo storico del commercio con le funzioni economiche, sociali e culturali del contesto urbano di riferimento;
 - e) nell'ipotesi di mercato su aree pubbliche il mercato deve essere stato individuato dal comune con il piano del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e successive modificazioni.

Articolo 5

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con valore storico e artistico, ubicate al di fuori del centro urbano

1. Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con valore storico o artistico ubicate al di fuori del centro urbano si applicano i criteri previsti all'articolo 4 fatta eccezione per i criteri relativi all'ubicazione del luogo storico all'interno del centro urbano, nonché all'interazione

tra il medesimo luogo storico e le politiche attive di rilancio dell'offerta locale, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

Articolo 6

Metodologia di rilevazione dei luoghi storici del commercio

1. Ai fini del censimento di cui all'articolo 4, i comuni o le associazioni di comuni ai sensi della vigente normativa statale provvedono alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, di un apposito avviso concernente la presentazione di domande di iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio da parte dei soggetti interessati, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo. Le domande possono essere presentate ai comuni dal 1 aprile al 30 aprile di ciascun anno.
2. Le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale collaborano con i comuni al fine di assicurare la piena diffusione e partecipazione all'iniziativa regionale di cui trattasi.
3. In caso di mercato su aree pubbliche i comuni, o le associazioni di comuni, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, provvedono d'ufficio alla compilazione di una scheda di censimento del mercato, indicandone data di istituzione, ubicazione, giorno di svolgimento, articolazione merceologica, nonché numero dei posteggi.
4. Possono presentare la domanda di iscrizione i seguenti soggetti, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione:
 - a) titolare dell'attività;
 - b) gestore dell'attività, previo assenso del titolare;
 - c) proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l'attività.
5. La domanda di iscrizione è presentata esclusivamente in modalità telematica (*on-line*) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio o dell'associazione di comuni. Con la medesima modalità i comuni, o l'associazione di comuni, trasmettono alla Regione la scheda di censimento del mercato su aree pubbliche.
6. Alla domanda di iscrizione, ovvero alla scheda di censimento del mercato su aree pubbliche, deve essere allegata in formato elettronico, a pena d'inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività o del mercato concernente la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei relativi caratteri storici o artistici oppure architettonici o merceologici, nonché eventuali iniziative condotte, o che si intendono condurre, al fine di assicurare l'integrazione dell'attività o del mercato con le funzioni economiche, culturali e sociali del contesto urbano di riferimento;
 - b) planimetria in scala 1:5000 dalla quale possa evincersi l'ubicazione dell'immobile o dell'area mercatale che identificano il luogo storico;
 - c) eventuale documentazione storica inerente al luogo;
 - d) documentazione fotografica a corredo di quanto indicato nella domanda di iscrizione o nella scheda di censimento del mercato su aree pubbliche.
7. I comuni, o le associazioni di comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, predispongono apposita scheda di censimento del luogo storico e la inviano, corredata della documentazione di cui al comma 6 alla Regione, Sezione Commercio, che provvede tempestivamente, con decreto dirigenziale, all'iscrizione del luogo storico del commercio nell'elenco regionale appositamente pubblicato nel sito internet istituzionale regionale.
8. In presenza di altri elenchi comunali di locali o luoghi storici del commercio, i Comuni provvedono a segnalare alla Regione, con le modalità descritte al comma 7, i locali o luoghi storici del commercio aventi i requisiti previsti dall'articolo 4.
9. L'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio consente ai soggetti interessati la partecipazione ai bandi di finanziamento previsti dall'articolo 11, comma 4 della legge regionale.

Articolo 7

Attribuzione del logo

1. Ai luoghi storici del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 è attribuito un logo ufficiale, approvato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il logo viene rilasciato dalla Sezione Commercio.

2. In fase di prima applicazione della presente disciplina ai luoghi storici del commercio è attribuito il logo dei locali storici del Veneto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 5 giugno 2012.
3. Al logo regionale può essere abbinato un logo comunale, secondo le disposizioni stabilite da ciascun comune.

Articolo 8

Aggiornamento dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio

1. Fatto salva l'ipotesi di cancellazione prevista dall'articolo 9, l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio è soggetto a revisione da attuarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, con le medesime modalità stabilite dall'articolo 6. La revisione dell'elenco potrà avvenire anche in data successiva al 31 luglio di ciascun anno, su richiesta motivata da parte del Comune.

Articolo 9

Cancellazione dall'elenco regionale dei luoghi storici del commercio

1. In caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, accertata anche su segnalazione del comune, la regione dispone la cancellazione del luogo storico del commercio dall'elenco regionale di cui all'articolo 2.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale i locali storici già iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "*Interventi per la valorizzazione dei locali storici*" sono iscritti di diritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.
2. Le domande di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 2 presentate successivamente alla data del 1 gennaio 2013 sono esaminate secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento.
3. Sino alla perimetrazione del centro urbano da parte dei comuni secondo la previsione dell'articolo 2, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 2013, i luoghi storici del commercio sono individuati in tutto il territorio comunale.